



COMUNE DI RANICA

Via Gavazzeni,1 - 24020 Ranica
PROVINCIA DI BERGAMO
Codice Fiscale 00330380163

ORIGINALE

N. 58 del 27/12/2018

Codice Comune 10182

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE – ANNO 2018, EX ART. 20, COMMA 1, D. LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I. "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"

Il giorno 27/12/2018, alle ore 20:45 Sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in seduta pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
VERGANI MARIAGRAZIA	S	ROTINI VINICIO	S	COVELLI ANGELO	S
ROGGERI LIDIA	S	TRIBBIA MARGHERITA	S		
TAGLIONE GIOVANNA	N	VECCHI ALESSANDRO	S		
TARTAGLIA GLORIA	N	FUMAGALLI GIOVANNI	S		
BERETTA CARLO	S	BERTINO GIOVANNI	S		
VIROTTA PAOLO	S	ROTINI GIOVANNI	S		

Totale Presenti **11**

Totali Assenti **2**

È presente l'assessore esterno: PELLEGRINI FULVIO GIUSEPPE

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - GRAVALLESE IMMACOLATA -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - VERGANI MARIAGRAZIA - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.

COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale
n. 58 del 27/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE – ANNO 2018, EX ART. 20, COMMA 1, D. LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I. "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA
ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Settore - Settore 1 - Affari Generali - certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile di Settore
Settore 1 - Affari Generali

TOGNI MARILISA

Ranica, li 19/12/2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributari di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Ranica, li 19/12/2018

TOGNI MARILISA

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE – ANNO 2018, EX ART. 20, COMMA 1, D. LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I. "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"

Illustra il Sindaco, che si sofferma in particolare sul Consorzio Territorio e Ambiente Valle Seriana e la procedura di liquidazione, finalizzata al conferimento del patrimonio in Uniacque.

Il Consigliere Covelli chiede in merito alla partecipazione indiretta ad una società partecipata da Uniacque. Riceve risposta da Pellegrini che spiega l'obbligo di inserire nel piano anche le partecipazioni indirette.

Sindaco spiega che il Consorzio non rende un servizio, ma è esclusivamente proprietario dei beni. Rilevato che non sussistono ulteriori osservazioni si procede alla votazione.

CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", come modificato con D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 175 del 19/08/2016 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come modificato dal D.Lgs n. 100/2017;
- lo Statuto comunale;

PREMESSO che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16/06/2017 n. 100 (di seguito TUSP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ✓ delle partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.
- il TUSP prevede, inoltre, la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro con i seguenti limiti:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015/2017) e 2019 (triennio 2016/2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017/2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TUSP).
- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti" salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 12 quater TUSP.

DATO ATTO che:

- l'articolo 24 del TUSP ha disposto che entro il 30/09/2017 le Amministrazioni pubbliche adottassero un provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL 27/12/2018

- con propria deliberazione n. 48 del 29/09/2017 ad oggetto “Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex Art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 N. 175 e s.m.i.” il Comune di Ranica ha adottato il provvedimento di ricognizione straordinaria;
- a norma dell’art. 24, commi 1 e 3 del TUSP, il predetto provvedimento di revisione è stato trasmesso con nota prot. n. 11108 del 17/10/2017 alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti; mentre il 18/10/2017 è stato inoltrato telematicamente alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall’articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;

RILEVATO che, dagli esiti della citata revisione straordinaria di cui alla propria deliberazione n. 48/2017 succitata, risulta:

- Il mantenimento della partecipazione diretta nelle società
 - ✓ Uniaque s.p.a.
 - ✓ Servizi Sociosanitari Valleseriana s.r.l.
 - ✓ Serio Servizi Ambientali s.r.l.
- La dismissione della partecipazione detenuta nella società Consorzio Territorio e Ambiente Valleseriana s.p.a.;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 49 del 30/11/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “Revisione straordinaria delle società partecipate 2017. Ricognizione dello stato di attuazione”;

VISTO il piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Ranica – Anno 2018 -, predisposto dal responsabile del settore “Affari Generali”, che si allega alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale (**allegato A**);

ESAMINATO e **CONDIVISO** detto Piano di razionalizzazione, e ritenuto di doverlo approvare in ossequio all’articolo 24 del T.U.S.P. più volte citato;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal soggetto indicato dall’art. 49, comma 1, del TUEL 18.08.2000, n. 267, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

CON voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano da nr. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** il Piano di razionalizzazione – anno 2018 - delle società partecipate dal Comune di Ranica, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a norma dell’art. 20, comma 3, del TUSP alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società” di cui all’art. 15 TUSP;
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alle società partecipate in via diretta dal Comune di Ranica;
5. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Enti controllati – società partecipate”;

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente,

Considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Con voti favorevoli n. 10 e astenuti n. 1 (Covelli), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI RANICA

Provincia di Bergamo

RELAZIONE AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

(Art. 20 comma 1 D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016)

PREMESSA

L'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali devono avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il medesimo art. 1, comma 612, della legge 190/2014 dispone che i Sindaci *"definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente e indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale Piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata."*

Il Comune di Ranica, ai sensi della sopracitata normativa, ha approvato con Decreto Sindacale n. 7 in data 22/05/2015 il *"Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Ranica, trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti il 26/05/2015."*

Il Comune di Ranica, ai sensi della sopracitata normativa, ha inoltre approvato con Decreto Sindacale n. 5 in data 07/04/2016 la Relazione sui risultati conseguiti nelle previsioni del *"Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Ranica, trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti in data 08/04/2016."*

Ai sensi del D. Lgs n. 175 del 19/08/2016 - *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Pertanto, i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;
- f) al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro 6 mesi dall'entrata in vigore di detto decreto (entro il 30/09/2017), il Comune doveva provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare, tenendo conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato.
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi in assenza di una motivazione espressa in merito al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
- 3) non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P e precisamente:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato.
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Il Comune di Ranica, ai sensi della sopracitata normativa, ha adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/09/2017 il Piano di revisione straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie. Il piano in parola è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con nota prot. n. 11108 del 17/10/2017, alla struttura di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società di cui all'art. 15 TUSP nonché pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione.

L'art. 20 del TUSP dispone, infine, che le Amministrazioni pubbliche svolgano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

La presente revisione periodica, adottata ai sensi del citato art. 20 comma 1 TUSP, non ha ad oggetto le partecipazioni indirette possedute dal Comune in quanto non detenute attraverso “una tramite”, società/organismo, sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

PARTECIPAZIONI DIRETTE

<u>UNIACQUE S.P.A.</u>

1. Descrizione della società

Tipo di società: società per azioni

Codice fiscale: 03299640163

Data di costituzione: 20 marzo 2006

Compagine sociale: (integralmente pubblica). Soci di UNIACQUE Spa sono 225 Comuni della Provincia di Bergamo, oltre la medesima Provincia di BG.

Il Comune di Ranica, che vi ha aderito con deliberazione consiliare n. 30 del 26/05/2006, è proprietario di una quota pari allo 0,57% del capitale sociale.

Tipologia di società a partecipazione pubblica: società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

Controllo pubblico (insussistente): UNIACQUE SpA. non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvencono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c., nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie.

Oggetto sociale (cfr. art. 4 dello statuto societario):

La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il "Servizio Idrico").

4.1 La Società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione del Servizio Idrico integrato, tra cui l'attività, in conto proprio e/o in conto terzi, di laboratorio per l'analisi della qualità delle acque e, comunque, ambientali, nonché promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello Statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del Comitato.

4.2 La Società realizza e gestisce esclusivamente, nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto degli azionisti diversi dalla Provincia di Bergamo e nell'interesse degli stessi di modo che la gestione del Servizio Idrico sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La Società dovrà svolgere le suddette attività nei limiti e nel rispetto delle norme pro tempore vigenti che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella gestione di servizi pubblici. Nei limiti di legge e di Statuto, potrà svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e

la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al proprio, purché l'attività svolta a favore di soggetti privati, complessivamente considerata, sia residuale e comunque non sia prevalente rispetto a quella realizzata nei confronti degli enti soci. In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dagli enti soci;

4.3 La Società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale. A tal fine possono essere sottoscritti contratti con soggetti terzi, anche a carattere temporaneo, e comunque nelle more del processo di aggregazione, per la gestione di specifiche attività nell'ambito del servizio idrico integrato, fermo restando il rispetto del divieto di sub-concessione delle attività.

4.4 Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4.3 ultimo capoverso del presente statuto e purché le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati direttamente alla Società.

2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

La costituzione della società UNIACQUE S.P.A. risponde ad un obbligo di Legge nazionale e regionale che impone la gestione del Servizio Idrico Integrato per il tramite di un unico gestore per ogni ambito territoriale ottimale (ATO). UNIACQUE SPA è la società individuata, mediante procedura di evidenza pubblica, dall'Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo. Il servizio idrico integrato rientra tra i servizi di interesse generale, indispensabile alla collettività. È necessario che venga erogato per il tramite di un'Autorità pubblica al fine di garantire i requisiti della continuità, omogeneità, accessibilità fisica ed economica, qualità e non discriminazione; tutti requisiti indispensabili per l'erogazione di un servizio pubblico a livello locale.

Considerato che il Comune di Ranica non detiene la partecipazione di controllo in Uniacque spa, la partecipazione indiretta di Ingegnerie Toscane s.r.l. non viene mappata nella presente ricognizione.

2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Anche con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si ribadisce che la costituzione della società risponde ad un obbligo di Legge che impone la gestione del Servizio Idrico Integrato per il tramite di un unico gestore per ogni ambito territoriale ottimale (ATO).

2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria.

Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

A) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, Uniacque s.p.a. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2 lett. a).

B) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La Società Uniacque s.p.a. non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in quanto ha alle proprie dipendenze

n. 312,92 dipendenti medi e n. 5 amministratori.

C) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Il Comune di Ranica non partecipa ad altre società aventi il medesimo oggetto sociale di Uniacque s.p.a.

D) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Con riferimento al triennio precedente e quindi ai bilanci degli anni 2015, 2016 e 2017, il fatturato medio è pari ad euro 90.638.298,00 (più precisamente: euro 90.721.254,00 per l'anno 2017, euro 89.321.609,00 per l'anno 2016 ed euro 91.062.031,00 per l'anno 2015) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dall'art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies.

E) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La Società ha costantemente chiuso in utile i propri bilanci: euro 14.701.226,00 (2013), euro 9.286.143,00 (2014), euro 8.884.808,00 (2015), euro 10.596.881,00 (2016), euro 9.210.072,00 (2017).

F) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Non si rileva la necessità di procedere ad un piano di contenimento dei costi di funzionamento.

G) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

La Società Uniacque spa è già il risultato di un processo di aggregazione, come detto, realizzato in conformità ad un obbligo normativo.

Come già precisato nei precedenti piani, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società sia perché la considera indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali sia perché il comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da UNIACQUE.

1. Descrizione della società

Tipo di società: società a responsabilità limitata

Codice fiscale: 03300640160

Data di costituzione: 15 giugno 2005

Compagine sociale (integralmente pubblica): La compagine è costituita dai 18 Comuni dell'Ambito Territoriale Valle Seriana e la Comunità Montana Valle Seriana.

Il Comune di Ranica, che vi ha aderito con deliberazione consiliare n. 23 del 13/05/2005, è proprietario di una quota pari allo 5,263% del capitale sociale.

Tipologia di società a partecipazione pubblica: società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

Controllo pubblico (insussistente): la società SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA S.R.L. non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvergono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c., nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie.

Oggetto sociale (cfr. art. 3 dello statuto societario):

La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso Società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti alla gestione dei servizi Sociali, assistenziali e sanitari in generale, della tutela dei minori e di ogni altra attività inerente il Socio- assistenziale e il Socio-sanitario ad essa commissionata in convenzione, con protocolli d'intesa o con altra forma giuridica da parte dell'Assemblea dei sindaci del distretto Val Seriana, dei singoli Comuni, degli Enti, Fondazioni o Associazioni che afferiscono al piano di zona del distretto.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La Società potrà svolgere una o più attività sopraindicate sia direttamente che mediatamente, in quest'ultimo caso attraverso acquisizioni di partecipazioni, anche totalitarie, in imprese o Società aventi ad oggetto una o più delle predette attività ovvero attraverso conferimenti o concentrazioni, comunque attuate, di partecipazioni e/o rami d'azienda in dette imprese o Società, nei limiti di quanto prescritto dal D.Lgs. 19.08.2016 n.175 e dalla normativa nazionale e comunitaria successivamente intervenuta.

La Società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie sia mobiliari che immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto Sociale principale.

Sempre nei limiti e nel rispetto della disciplina normative nazionale e comunitaria attualmente in vigore e sopravvenuta, essa può anche assumere, in via non prevalente, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, ovvero la cui attività abbia ad oggetto l'esercizio di servizi pubblici.

Potrà concedere garanzie reali e fideiussioni a favore di terzi, con espressa esclusione delle attività regolamentate dalla Legge 5 luglio 1991 n.19, in particolare dell'attività svolta nei confronti del

pubblico.

Essa potrà (ai sensi dell'art.11 del decreto Legislativo 01/09/1993, n. 385 e come precisato dalla delibera del CIRC del 03/03/1994) ricevere finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, dai Soci, anche non in forma paritetica. L'eventuale assunzione di partecipazioni in altre Società avverrà nel rispetto della legge 127/1991 e delle successive in materia

2. Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare con il piano operativo di razionalizzazione adottato dal Comune di Ranica, ai sensi dell'art. 1, comma 611, legge 190/2014 e poi con Il Piano di revisione straordinaria ex art. 24 D.lgs 175/2016, la soc. Servizi Sociosanitari Valle Seriana s.r.l. è stata costituita tra 18 Comuni dell'Ambito Territoriale Valle Seriana e dalla Comunità Montana Valle Seriana quale strumento collettivo delle Amministrazioni socie per il perseguimento dei condivisi obiettivi inerenti la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari sovra-comunali del relativo territorio.

L'erogazione di servizi sociali e socio-sanitari rientra a pieno titolo nelle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica posto che gli stessi costituiscono servizi essenziali in capo all'Ente. L'Amministrazione comunale di Ranica ai sensi degli artt. 6-8-19 della L. 8 novembre 2000 n.328 esercita in forma associata le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, all'interno di Ambiti territoriali determinati dalla Regione, mediante la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci e l'adozione di un Piano di zona. Detta forma di gestione consente di garantire i requisiti della continuità, omogeneità, accessibilità fisica ed economica, qualità e non discriminazione; tutti requisiti indispensabili per l'erogazione di un servizio pubblico a livello locale.

2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Ribadito che la società risulta essere lo strumento collettivo delle Amministrazioni socie per il perseguimento di obiettivi sovracomunali inerenti la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio, se ne rileva una valutazione positiva anche in termini di convenienza economica e sostenibilità finanziaria per il singolo socio visto che la società può beneficiare degli effetti virtuosi derivanti dall'economia di scala per l'approvvigionamento di materiali/servizi necessari. I rapporti economici tra il Comune e la Società sono regolati da apposite Convenzioni, nelle quali sono previsti i corrispettivi riconosciuti alla società Servizi Sociosanitari Valseriana SRL, a fronte delle attività affidate.

2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria. Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

A) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, Servizi Sociosanitari Valle Seriana s.r.l. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a).

B) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La soc. Servizi Sociosanitari Valle Seriana Srl non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in quanto ha alle proprie dipendenze un numero medio di dipendenti pari a n.20,55, e n. 3 amministratori. Non sono inoltre previsti compensi per gli amministratori.

C) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Il Comune di Ranica non partecipa ad altre società aventi il medesimo oggetto sociale della soc. Servizi Sociosanitari Valle Seriana Srl.

D) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Con riferimento al triennio precedente e quindi ai bilanci degli anni 2015, 2016 e 2017, il fatturato medio è pari ad euro 5.197.028,00 (più precisamente: euro 5.161.388,00 per l'anno 2017, euro 5.287.277,00 per l'anno 2016 ed euro 5.142.420,00 per l'anno 2015) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12quinquies, Decreto cit.

E) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

La Società ha costantemente chiuso in utile i propri bilanci: euro 788,00 (2013), euro 173,00 (2014), euro 331,00 (2015), euro 877,00 (2016), euro 6.598,00 (2017).

F) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Non si rileva la necessità di riduzione dei costi di funzionamento.

G) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

La Società (che opera a livello sovracomunale, nel territorio di 18 Comuni) costituisce già di per sé il risultato di un processo di aggregazione in quanto svolge servizi sociali e socio-sanitari in nome e per conto dei Comuni che esercitano in forma associata le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, all'interno di Ambiti territoriali determinati dalla Regione.

Si conferma il mantenimento della partecipazione diretta nella società *in house* "Servizi Sociosanitari Val Seriana S.R.L." in quanto società a totale partecipazione pubblica erogatrice di servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

1. Descrizione della società

Tipologia di società: società a responsabilità limitata

Codice fiscale: 03300640160

Data di costituzione: 24 marzo 2006

Compagine sociale (integralmente pubblica):

- Comune di Alzano Lombardo (valore nominale quota: € 7.476,00; percentuale sul capitale sociale: 37,38);
- Comune di Nembro (valore nominale quota: € 6.494,00; percentuale sul capitale sociale: 32,47);
- Comune di Pradalunga (valore nominale quota: € 2.574,00; percentuale sul capitale sociale: 12,87);
- Comune di Ranica (valore nominale quota: € 3.456,00; percentuale sul capitale sociale: 17,28);

Tipologia di società a partecipazione pubblica: società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. 175/2016.

Controllo pubblico (insussistente): Serio Servizi Ambientali S.r.l. non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvengono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c., nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale sia subordinata al necessario consenso unanime delle amministrazioni socie.

Oggetto sociale (cfr. art. 4 dello statuto societario):

La Società ha per oggetto lo svolgimento nei confronti degli enti pubblici soci di attività strumentali e servizi di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 4 del D.Lgs 175/2016 e successive modifiche, in particolare:

1) la gestione di servizi di interesse generale e di interesse economico generale in primo luogo in campo ambientale e della mobilità.

2) La progettazione e realizzazione di opere pubbliche affidate esclusivamente dai soci.

I predetti servizi e prodotti sono definiti unilateralmente da parte di soci sulla base di disciplinari di esecuzione dei servizi o delle opere che la Società svolge in regime di affidamento diretto.

La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese: l'acquisto o l'alienazione di beni del patrimonio degli enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti pubblici anche concorrendo alla loro attribuzione; l'assunzione di finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi ed infruttiferi, presso i soci, con l'osservanza delle norme di legge sulla raccolta del risparmio; è comunque esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico.

La società può, inoltre, svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate, fermo restando che oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai Comuni soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato sopra richiamato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o

altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della stessa.

La società realizza e gestisce tali servizi ed attività direttamente per conto dell'ente o degli enti partecipanti che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto come meglio specificato all'art.5 dello statuto

La "Serio Servizi Ambientali srl" subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo ai Comuni relativamente ai servizi ceduti dai singoli comuni, nel rispetto delle politiche tariffarie del servizio impostate, anche in maniera differenziata, da ogni singolo comune.

2.Verifica dei presupposti, dei requisiti e delle ipotesi di cui all'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016

2.1 Sussistenza dei presupposti ex art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Come ha già avuto modo di precisare con il piano operativo di razionalizzazione già adottato dal Comune di Ranica, ai sensi dell'art. 1, comma 611, legge 190/2014 e poi con Il Piano di revisione straordinaria ex art. 24 D.lgs 175/2016, la soc. Serio Servizi Ambientali s.r.l. è stata costituita quale strumento collettivo delle Amministrazioni socie per il perseguimento dei condivisi obiettivi di tutela ambientale.

In particolare, in stretta correlazione con l'adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia e l'adozione degli ivi previsti piani d'azione per l'energia sostenibile, approvati dai rispettivi Consigli Comunali, l'attività della Società si è imperniata sul progetto denominato "Fotovoltaico Facile", teso a promuovere l'installazione diffusa, su siti privati e pubblici, di impianti solari fotovoltaici per la produzione d'energia elettrica.

Mediante procedura ad evidenza pubblica, la Società ha quindi provveduto all'acquisto ed all'installazione degli impianti sui lastrici solari concessi in comodato gratuito dalle Amministrazioni socie e da privati residenti nei rispettivi territori comunali.

Gli impianti sono stati ammessi al regime d'incentivazione di cui al DM 5.5.2011, emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente. L'incentivazione omnicomprensiva erogata dal Gestore per i Servizi Elettrici – GSE permette l'integrale autofinanziamento dei costi di realizzazione ed esercizio del progetto, con la generazione di risorse aggiuntive da reinvestire nello studio ed avvio di eventuali nuovi progetti, senza alcun ulteriore impegno economico del Comune di Ranica in particolare e dei Comuni soci in generale, limitato al solo versamento del valore nominale delle quote, destinato all'integrale restituzione allorché la società verrà posta in liquidazione. Pertanto sia il Comune di Ranica, in riferimento al proprio patrimonio, sia i residenti che hanno concesso in comodato gratuito i propri lastrici solari fruiscono dell'autoconsumo dell'energia elettrica prodotta. In ogni caso, in coerenza con gli adottati piani operativi di razionalizzazione, la descritta attività posta in essere dalla Società è dallo stesso summenzionato statuto qualificata come servizio pubblico locale, e quindi servizio di interesse generale secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 175/2016, come tale rientrante nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), Decreto cit., oltre che strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci. La Società ha concretamente assunto la funzione di strumento operativo degli Enti soci per il conseguimento dei prefissati obiettivi di sostenibilità ambientale, peraltro in attuazione delle finalità istituzionali espressamente individuate nei rispettivi statuti comunali, tutti accomunati dal fine della tutela dell'ambiente e del territorio, oltre che dello sviluppo economico e sociale delle comunità amministrate. L'attività svolta dalla soc. Serio Servizi Ambientali s.r.l., ed in specie il progetto "Fotovoltaico Facile", si sostanzia in un servizio d'interesse generale, poiché mira a promuovere lo sviluppo e la coesione economica e sociale, consentendo un più conveniente e capillare accesso alle tecnologie di produzione d'energia elettrica mediante impianti fotovoltaici, a condizione che il mercato non avrebbe potuto offrire senza l'intervento pubblico posto in essere con la costituzione di Serio Servizi Ambientali Srl. Invero,

L'Amministrazione Comunale ed i privati titolari che acconsentono all'installazione degli impianti sono sollevati da ogni onere economico e gestione, nonché incombenza burocratica, fruendo inoltre dell'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica generata e consumata sul posto.

Il servizio d'interesse generale è pertanto erogato sia uti singuli (in favore dei soggetti che aderiscono al progetto "Fotovoltaico Facile") sia uti universi (in ragione del contributo all'abbattimento delle emissioni atmosferiche ed all'azione di sensibilizzazione ambientale). Infine, pare utile sottolineare che nessuna distorsione del mercato e della concorrenza è conseguita dall'attività svolta dalla Società, che opera in assenza di privative ed acquisisce gli impianti ed i correlati servizi manutentivi nel rispetto dei vincoli d'evidenza pubblica, secondo il c.d. modello della «concorrenza per il mercato».

Sulla base di tali indirizzi e presupposti statutari, il Comune di Ranica ha, in particolare, affidato a Serio Servizi Ambientali s.r.l. il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, tale attività è senz'altro qualificabile come servizio d'interesse economico generale.

In particolare, la gestione rifiuti così risulta connotata normativa dall'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011.

Si fa rilevare che la summenzionata attività dà luogo a servizi pubblici locali di pertinenza comunale (ad oggi, la Regione Lombardia non ha proceduto all'individuazione degli ambiti ottimali per il servizio a rete di gestione dei rifiuti, di talché, nelle more di tale necessario adempimento, il predetto servizio continua ad essere organizzato e gestito a livello comunale in conformità all'art. 198, D.Lgs. 152/2006, così come peraltro chiarito con parere n. 20/2014 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Lombardia).

Sul piano della tutela della concorrenza e del mercato, la Società, quale soggetto «in house», si avvale di prestatori di servizi selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica, in conformità all'art 16, comma 7, D.Lgs. 175/2016.

2.2 Sussistenza dei requisiti ex art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Con riferimento all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, si osserva che le illustrate modalità di svolgimento dell'attività sociale di Serio Servizi Ambientali Srl si contraddistinguono per l'elevato grado di sostenibilità economica e finanziaria, poiché l'acquisto e la manutenzione degli impianti fotovoltaici sono interamente autofinanziati dagli incentivi erogati dal GSE e dal 75% delle quote di scambio sul posto, la cui entità garantisce il rimborso delle quote capitali dei mutui contratti con le banche ed il pagamento dei relativi oneri finanziari. L'internalizzazione dell'attività non appare possibile, sia perché verrebbero meno gli effetti virtuosi d'economia di scala, dati dall'espletamento del servizio a livello sovracomunale, sia in ragione degli effetti negativi per i bilanci dei Comuni soci nell'ipotesi di liquidazione della Società e di frazionamento, pro quota, dei mutui contratti.

Sotto quest'ultimo profilo, in virtù della nuova contabilità armonizzata, inoltre, l'Amministrazione dovrebbe rilevare in entrata ed in uscita il debito residuo dei suddetti mutui. Tali movimenti contabili, ancorché figurativi (gli impianti fotovoltaici sono già stati acquistati ed interamente pagati ai fornitori), comporterebbero la non rilevanza - in entrata - dell'incasso del mutuo ai fini del pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) e la relativa incidenza - in uscita - di tale spesa, con la conseguenza d'espone il Comune alla violazione dei vincoli di bilancio.

Né appare praticabile l'esternalizzazione dell'attività, poiché la Società opera in un'ottica di tendenziale mera copertura dei costi, minimizzando i margini di profitto, contrariamente a quanto accadrebbe se il servizio fosse reso da un'impresa privata, le cui marginalità richiederebbero di praticare condizioni più onerose per l'utenza (tali da vanificare le finalità pubbliche del progetto "Fotovoltaico Facile", che mirano alla massima diffusione degli impianti, proprio in ragione della non onerosità per i beneficiari) o, in alternativa, il riconoscimento di un corrispettivo da parte dei Comuni. Peraltro, il subentro di imprenditori privati alla Società non risulterebbe affatto agevole pure avuto riguardo al tema dell'accettazione del nuovo debitore da parte degli istituti di credito mutuanti.

Da ultimo, con riguardo all'art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si precisa che le uniche risorse pubbliche impegnate dal Comune di Ranica consiste nelle quote di capitale sociale, sottoscritte e

liberate.

Di talché, Serio Servizi Ambientali Srl non è destinataria di alcun aiuto di stato o comunque di alcuna erogazione riconosciuta dai Comuni soci a compensazione della missione d'interesse generale espletata, fruendo semplicemente dell'incentivazione alla produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui al c.d. «Quarto Conto Energia», e del 75% delle quote di scambio sul posto, in regime di parità di condizioni e trattamento rispetto agli altri operatori privati e pubblici ammessi a tali incentivi.

Ugualmente non rispondente ai prescritti canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, risulterebbe la completa esternalizzazione della gestione del servizio rifiuti ad oggi gestito attraverso la Serio Servizi Ambientali Srl. .

Difatti, il pieno controllo della Società «in house» ha finora assicurato al Comune di Ranica la massima duttilità nell'attivazione e modifica dei servizi, non intercorrendo nei confronti di Serio Servizi Ambientali s.r.l. una vera e propria contrapposizione d'interessi (e la conseguente rigidità e litigiosità nell'interpretazione ed applicazione delle clausole contrattuali che inevitabilmente si manifesta quando tra i soggetti vi è un rapporto di alterità sostanziale).

I rapporti economici tra il Comune e la Società sono regolati dai Contratti di servizio, nei quali sono previsti i corrispettivi riconosciuti alla soc. Serio Servizi Ambientali Srl, a fronte delle attività affidate.

2.3 Assenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Non ricorre alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, implicano la necessità di dismissione o razionalizzazione della partecipazione societaria. Di seguito l'analisi delle singole ipotesi, secondo il medesimo ordine espositivo della citata disposizione:

A) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, Serio Servizi Ambientali s.r.l. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a).

B) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La Società Serio Servizi Ambientali Srl non è qualificabile come società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in quanto ha alle proprie dipendenze n. 3 dipendenti che gestiscono servizi per 4 Comuni soci ed ha n. 1 amministratore (ridotto da tre ad uno) il cui compenso è pari ad €12.000,00 lordi annui.

C) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Il comune di Ranica non partecipa ad altre società aventi il medesimo oggetto sociale di Serio Servizi Ambientali s.r.l..

D) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Con riferimento al triennio precedente e quindi ai bilanci degli anni 2015, 2016 e 2017, il fatturato medio è pari ad euro 2.637.189,00 (più precisamente: euro 2.739.715,00 per l'anno 2017, euro 2.648.365,00 per l'anno 2016 ed euro 2.523.486,00 per l'anno 2015) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12quies, Decreto cit..

La Società, ha costantemente generato utili netti dopo il pagamento delle imposte, e gli stessi sono costantemente riportati a nuovo al fine di patrimonializzare l'ente societario.

E) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

Il presente parametro non trova applicazione in forza della deroga prevista dall'art. 26, comma

12quater, D.Lgs. 175/2016. In ogni caso, fin dal 2011 la Società ha costantemente chiuso in utile i propri bilanci, si riportano, in particolare i dati relativi al l'ultimo quinquennio euro 2.625,00 (2013), euro 6.473,00 (2014), , euro 5.739 (2015), euro 10.860,00 (2016) euro 76.569,00 (2017).

F) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Non si rileva la necessità di misure atte a contenere i costi di funzionamento.

G) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

La Società (che comunque opera a livello sovracomunale, nel territorio di quattro Comuni) non eroga un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, cosicché non sussiste alcun obbligo d'organizzazione e gestione del servizio a livello d'ambito ottimale.

Si conferma il mantenimento della partecipazione diretta nella società *in house* "Serio Servizi Ambientali srl" in quanto società a totale partecipazione pubblica erogatrice di servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

1. Descrizione della società

Tipo di società: società per azioni

Codice fiscale: 03534380161

Data di costituzione: 16 dicembre 2008

Compagine sociale (integralmente pubblica). I Soci sono 19 Comuni della Valle Seriana.

La Società Consorzio Territorio ed Ambiente S.p.a. è una società interamente pubblica nata dalla fusione delle società Consorzio Depurazione Valle Seriana Inferiore spa e Consorzio territorio e Ambiente Vallegandino al fine di meglio rappresentare gli interessi dei territori di competenza dei comuni soci.

Tipologia di società a partecipazione pubblica: società «in house», soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016.

Controllo pubblico (insussistente): la società CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA SpA non è qualificabile come società a «controllo pubblico», poiché nessuna delle amministrazioni esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., né si rinvengono disposizioni di legge, statutarie o pattizie tali da implicare il controllo societario congiunto, che l'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 175/2016, riconnette alle condizioni individuate dall'art. 2359 c.c., nonché all'ipotesi in cui l'assunzione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche per l'attività sociale

Con l'assunzione della gestione del servizio idrico integrato da parte del soggetto individuato dall'ente di governo dell'ambito (Uniacque spa), nella sostanza detta società è diventata una società patrimoniale con la proprietà degli impianti di trattamento delle acque reflue presenti nei comuni di Ranica, Casnigo, Selvino oltre che dei collettori fognari.

In forza delle modifiche introdotte in tema di organizzazione del servizio idrico integrato dal D.L. 133/2014 convertito dalla L. 164/2014, è stata stabilita la necessità di conseguire la "unicità" della gestione dell'ambito per cui le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, e quindi anche di società dagli stessi partecipate, devono essere affidate, in concessione d'uso gratuito, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato individuato dall'ente di governo dell'ambito.

La società risulta pertanto inattiva come da registro delle imprese di Bergamo. La società non svolge infatti alcun tipo di prestazione di servizi, ma si limita alla conservazione del proprio patrimonio. La componente dei ricavi è rappresentata totalmente dal corrispettivo relativo alla concessione amministrativa delle reti e degli impianti al gestore Uniacque s.p.a.

Da quanto sopra risulta che detta società, e quindi la partecipazione del Comune di Ranica nella stessa, è destinata a cessare per il venir meno della funzione cui è attualmente preposta.

Sulle modalità e sui tempi di detta cessione sono stati realizzati svariati tavoli negoziali tra i Comuni soci e il gestore del servizio idrico integrato d'ambito-Uniacque spa.

L'aspetto determinante per le trattative è la valorizzazione del patrimonio della società in esame che dovrà avvenire con strumenti che non mortificano gli apporti dati dai vari Comuni alla sua costituzione.

Già con il Piano di revisione straordinaria si dava atto che durante la seduta del 23/03/2017 l'Assemblea dei Soci di Uniacque spa aveva recepito l'istanza di messa a punto di un Progetto per la razionalizzazione del ciclo idrico bergamasco e la patrimonializzazione del gestore unico di ambito Uniacque SPA, deliberando:

- a. di prendere atto del percorso di aggregazione delle società patrimoniali formulato dall'organo di amministrazione, sentito il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo;
- b. di ritenere opportuno perseguire l'obiettivo di aggregazione delle società patrimoniali in Uniacque spa;
- c. di demandare agli organi societari competenti tutti gli adempimenti necessari nell'ambito delle loro prerogative decisionali.

I possibili scenari prospettati da Uniacque spa si riassumevano sinteticamente in:

- a. Acquisto dei cespiti, con preventiva svalutazione del valore dei beni nei bilanci per una armonizzazione col metodo MTI (Metodo Tariffario Idrico) previsto dall'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico); successiva vendita dalle società patrimoniali a Uniacque spa, previa individuazione catastale in forma puntuale e con trascrizione nei registri pubblici e successiva procedura di liquidazione ed estinzione.
- b. Acquisto delle partecipazioni detenute dagli Enti Locali, in maniera totalitaria, successivamente al quale Uniacque spa procederà alla svalutazione dei beni dopo l'acquisto e prima della fusione, con un trasferimento dei rapporti attivi e passivi in capo alla medesima società.
- c. Retrocessione dei beni ai Comuni da parte delle società patrimoniali, eventuale costituzione di una gestione associata del patrimonio sociale e successiva liquidazione delle società.

Uniacque spa ha quindi proceduto ad una valutazione preliminare del possibile valore della società patrimoniale in relazione alle ipotesi di Acquisto dei Cespiti e di Acquisto della Partecipazioni, andando a rettificare il Patrimonio Netto della società oggetto della razionalizzazione per avere un prezzo (Equity transaction) che permettesse di definire il valore per acquistare le partecipazioni.

A seguito di questa attività preliminare, il valore di riferimento per CTAVS indicato nel documento di Uniacque spa, con riferimento alla data 31/12/2016 è di Euro 4,42 milioni il cui valore andrà opportunamente attualizzato e verificato, anche in riferimento alla data di possibile attuazione dell'operazione, oltre che condiviso con la società.

La strada percorribile, per evidenti vantaggi, risulta essere quella dell'acquisto delle partecipazioni da parte di Uniacque spa:

- a) minori costi di gestione dell'operazione, in assenza di individuazione catastale puntuale e trascrizione;
- b) semplicità normativa rispetto alla cessione dei cespiti che potrebbe determinare incertezze in merito all'acquisizione dei mutui da parte di Uniacque spa relativi ai cespiti in vendita;
- c) tempistica potenzialmente rapida, dai 6 mesi all'anno, per la chiusura dell'operazione, con immediato beneficio per i bilanci comunali.

In data 4/7/2017 si è tenuta una riunione dell'assemblea dei soci di CTAVS, nella quale si è dibattuto a lungo in merito all'ipotesi di vendita cespiti o di cessione delle partecipazioni. Alcuni soci presenti hanno posto in forte evidenza la valutazione ritenuta inadeguata, da parte di Uniacque spa, del valore dei cespiti delle società a seguito del metodo di calcolo utilizzato che considera, in particolare, come contributi pubblici gli accolti delle rate dei mutui e i canoni sostenuti da Uniacque spa nei confronti della società patrimoniale nel periodo 2007-2016, determinando così il valore di riferimento per la società, come sopra riportato.

Si è deciso di avviare un confronto con Uniacque spa, ma di non procedere ad alcuna svalutazione preliminare nemmeno per la parte di metodo di calcolo condivisa e definita dall'AEEGSI.

In data 13/09/2017 Uniacque spa convocava i Sindaci soci di CTAVS per un ulteriore confronto in merito all'ipotesi di vendita dei cespiti o di cessione della partecipazione, sottolineando i vincoli stabiliti dalla norma in termini di valutazione della società. In quella sede, appurato l'obbligo di scioglimento della società ed essendo assenti alcuni sindaci soci, si è chiesto al presidente di CTAVS di convocare quanto prima un'ulteriore assemblea dei soci per dare mandato ai tecnici della società stessa ad iniziare un percorso di confronto con i tecnici di Uniacque spa al fine di

verificare la congruità e la correttezza del valore proposto dalla società.

La diversità di posizioni tra i soci non permetteva di individuare un orientamento chiaro, né la realizzazione del passaggio preliminare di svalutazione dei beni in riferimento al metodo della AEEGSI.

In sede di redazione del Piano di revisione straordinaria delle società si dava atto che in caso di prolungamento dei tempi senza un avanzamento certo del processo di chiusura della società, con rischio di stallo o ulteriore svalutazione delle quote di partecipazione, si sarebbe presa in considerazione la dismissione dell'intera partecipazione con le procedure previste dalla normativa, in base alla valutazione dei diversi passaggi nel processo di liquidazione.

Nel corso del 2018 vi sono stati vari incontri tra le parti e nel contesto dell'Assemblea dei soci in data 28/06/2018 (Verbale depositato agli atti) si aggiornano i soci in merito alla evoluzione delle trattative intervenute con Uniacque spa e si relaziona sulla bozza di proposta di valutazione di Uniacque spa redatta in base ai criteri di valutazione dell'art. 31 tariffa d'ambito con rettifiche/correttivi. Si rileva la mancata condivisione dei Comuni soci rispetto alle valorizzazioni proposte dalla soc. Uniacque e pertanto si condivide di attendere una proposta ufficiale da parte di Uniacque spa, controllarla a mezzo di apposita stima e procedere ad una controproposta sulla base dei medesimi criteri ma in assenza di rettifiche/correttivi.

Intanto, consapevoli che l'alienazione, secondo i disposti di cui all'art. 24 comma 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria, preso atto che non erano pervenuti aggiornamenti in merito, l'Amministrazione Comunale di Ranica con nota prot. 11426 in data 17/10/2018 ha richiesto alla società di procedere alla liquidazione in denaro della propria quota di partecipazione seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. Ad oggi, oltre la Provincia, i Comuni che hanno chiesto la liquidazione in denaro della propria quota di partecipazione sono: Comune di Nembro, Comune di Albino, Comune di Colzate, Comune di Pradalunga, Comune di Selvino, Comune di Gazzaniga, Comune di Leffe, Comune di Gandino

In data 12/12/2018 la CVTAS con mail acquisita al protocollo n. 13703 ha trasmesso la comunicazione di UNIACQUE s.p.a. inerente la manifestazione di interesse all'acquisto dell'asset idrico-patrimoniale alle condizioni nello stesso indicate e qui allegate.



Bergamo, 4 dicembre 2018

Al sig. Presidente / Amministratore Unico
della società **CTAVS SPA**

Oggetto: manifestazione di interesse acquisto asset patrimoniale idrico.

Gentile Presidente,

Il 29 giugno us. il Consiglio di Amministrazione, sulla base dell'atto di indirizzo ricevuto dai Soci nell'assemblea del 23.3.2017 e sulla base dei rapporti intercorsi con la Società che Lei rappresenta, dopo aver ultimato le operazioni di stima, con Voi già condivise, mi ha dato mandato a formulare la presente proposta di acquisto dell'asset idrico patrimoniale, alle condizioni che meglio sono di seguito indicate.

*

1. Operazione

Il trasferimento dell'asset idrico patrimoniale può avvenire, alternativamente, mediante trasferimento dei soli beni idrici o mediante trasferimento della totalità delle quote sociali, con successiva incorporazione della Vostra Società in Uniacque.

A parità degli effetti economici per la Sua Società, per la maggiore semplicità, anche fiscale, Uniacque preferisce la prima opzione, del trasferimento dei beni, alla seconda, dell'acquisto delle azioni. Tuttavia, sulla base degli impegni già presi, la scelta dell'una o dell'altra operazione è rimessa alla scelta della Sua Società, fermo il rispetto di alcune precondizioni.

*

2. Valore

Poiché la società **CTAVS S.p.A.** non è operativa, il valore dell'asset idrico patrimoniale è sostanzialmente collegato al valore netto contabile dei beni idrici al momento della cessione, con alcune rettifiche. Le rettifiche tengono conto del costo storico di realizzo, dei contributi a fondo perduto, dei canoni pagati dal 2007 da Uniacque anch'essi trattati come contributi a fondo perduto, degli ammortamenti (degrado) ricalcolati sulla base delle vite utili regolate

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188



dall'ARERA sino alla data di riferimento per la definizione del valore della transazione.

Nel caso di trasferimento dei beni, il valore così trovato coincide con il valore di cessione.

Mentre, nel caso di trasferimento delle quote sociali, il valore così trovato è assunto per calcolo del valore delle azioni attraverso una rettifica al patrimonio netto alla data di riferimento della transazione. Il tutto come meglio risulta dai prospetti allegati.

*

3. Precondizioni

Nel caso di trasferimento dei beni, non sono previsti altri particolari adempimenti a carico delle parti, ed è sufficiente perfezionare il contratto di compravendita. L'operazione, inoltre, può perfezionarsi in qualunque momento dell'anno in corso e comunque, a partire dal 1 gennaio 2019. In tal caso Uniacque si accollì i mutui associati ai beni acquisiti con eccezione di eventuali prodotti derivati che devono essere estinti dal cedente.

Nel caso di trasferimento delle azioni, invece, la Sua Società **(i)** deve trasmettere il bilancio al 31.12.2018 affinché si possa aggiornare la situazione economico-patrimoniale ad oggi nota e raffigurata; **(ii)** deve dismettere le partecipazioni non idriche e chiudere eventuali contratti derivati accessori dei mutui o in difetto scontarne il costo dal prezzo di cessione; **(iii)** deve adeguare il valore dei cespiti al valore di cessione rilevando una svalutazione nel conto economico.

A questo punto, **ogni singolo socio** della Società cedente deve deliberare e realizzare il trasferimento del proprio pacchetto azionario entro il termine essenziale del 30 aprile 2019, così da permettere la successiva fusione entro il secondo semestre 2019. L'assenza anche di un solo socio non permette di perfezionare l'operazione poiché Uniacque non può procedere alla successiva operazione di incorporazione (fusione) per vincoli statutari legati alla distribuzione delle quote sociali. Il mancato rispetto del termine del 30 aprile 2019, invece, non permetterebbe di perfezionare la fusione secondo le modalità e le tempistiche richieste dalla governance di Uniacque.

L'operazione di trasferimento delle quote richiede, poi, il concordamento di una clausola di mallea rispetto ai rischi di natura fiscale, finanziario, lavoristico, ambientale, regolatorio, e alle

pretese di terzi per fatti e circostanze imputabili alla Società incorporata prima della cessione delle quote, ma non noti e conosciuti alla medesima data

*

Tanto premesso, con la presente formuliamo (alternativamente) la presente proposta di acquisto:

- (1) Dei beni della società **CTAVS S.p.A.** al valore di **5.059 migliaia di euro** alla data del 31.12.2017; tale valore è esposto con sole finalità informative in quanto dovrà essere aggiornato per tener conto del normale processo di degrado (i.e. ammortamento) dei cespiti oggetto di valutazione. Da tale valore andrà dedotto l'importo in linea capitale dei residui mutui alla stessa data pari a **1.783 migliaia di euro** (anche questo valore dovrà essere aggiornato per tener conto della effettiva esposizione debitoria della Vostra Società verso il ceto bancario alla data di riferimento della operazione, presumibilmente corrispondente con la data di chiusura del bilancio 2018).
- (2) Della totalità delle quote sociali detenute dai soci di **CTAVS S.p.A.** al valore complessivo di **4.480,00 migliaia di euro** alla data del 31.12.2017; tale valore è esposto con sole finalità informative in quanto dovrà essere aggiornato sulla base degli elementi economico-patrimoniali che risulteranno dall'ultimo bilancio approvato da parte dei soci della Vostra Società (i.e. verosimilmente bilancio al 31.12.2018), ferma la realizzazione delle descritte precondizioni e salvo le risultanze delle verifiche emergenti dalla due diligence legale da esperire.

Vogliate farci pervenire il vostro orientamento al riguardo.

Cordiali saluti

Paolo Franco

Presidente Uniacque SpA



COMUNE DI RANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 58 del 27/12/2018

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
– ANNO 2018, EX ART. 20, COMMA 1, D. LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I. "TESTO UNICO IN
MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"**

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
VERGANI MARIAGRAZIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
GRAVALLESE IMMACOLATA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).